

LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

TESTO DELLA LEGGE DELEGA

Art. 1, commi 5 e 6, Legge 14 marzo 2005, n. 80

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 6, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nonché la riconduzione della disciplina della transazione in sede fiscale per insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali al concordato preventivo come disciplinato in attuazione della presente legge. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare la disciplina del fallimento, secondo i seguenti principi:

1) semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto e l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia;

2) ampliare le competenze del comitato dei creditori, consentendo una maggiore partecipazione dell'organo alla gestione della crisi dell'impresa; coordinare i poteri degli altri organi della procedura;

3) modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore, annoverando tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi professionali associati, le società tra professionisti, nonché coloro che abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale;

4) modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni alla libertà di residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse alle sole esigenze della procedura;

5) modificare la disciplina degli effetti della revocazione, prevedendo che essi si rivolgano nei confronti dell'effettivo destinatario della prestazione;

6) ridurre il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria;

7) modificare la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, ampliando i termini entro i quali il curatore deve manifestare la propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi contratti e prevedendo una disciplina per i patrimoni destinati ad uno specifico affare e per i contratti di locazione finanziaria;

8) modificare la disciplina della continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, ampliando i poteri del comitato dei creditori e del curatore ed introducendo l'obbligo di informativa periodica da parte del curatore al comitato dei creditori sulla gestione provvisoria;

9) modificare la disciplina dell'accertamento del passivo, abbreviando i tempi della procedura, semplificando le modalità di presentazione delle relative domande di ammissione e prevedendo che in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei crediti insinuati, confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nonché confermare il curatore ovvero richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo nominativo;

10) prevedere che, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predisponga un programma di liquidazione da sottoporre, previa approvazione del comitato dei creditori, all'autorizzazione del giudice delegato contenente le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando:

10.1) se è opportuno disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami di azienda, anche tramite l'affitto a terzi;

10.2) la sussistenza di proposte di concordato;

10.3) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;

10.4) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

10.5) le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e che il comitato dei creditori possa proporre al curatore modifiche al programma presentato, prima di procedere alla sua votazione, e che l'approvazione del programma sia subordinata all'esito favorevole della votazione, da parte del comitato dei creditori;

11) modificare la disciplina della ripartizione dell'attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi;

12) modificare la disciplina del concordato fallimentare, accelerando i tempi della procedura e prevedendo l'eventuale suddivisione dei creditori in classi che tengano conto della posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie categorie di creditori, nonché trattamenti differenziati per i creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalità di voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio; disciplinare le modalità di approvazione del concordato, modificando altresì la disciplina delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerità dei relativi procedimenti;

13) introdurre la disciplina dell'esdebitazione e disciplinare il relativo procedimento, prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:

13.1) abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;

13.2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura;

13.3) non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria corrispondenza;

13.4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

13.5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

13.6) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.

14) abrogare la disciplina del procedimento sommario;

b) prevedere l'abrogazione dell'amministrazione controllata;

c) prevedere che i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, abbiano privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui tuttavia è posposto.

RELAZIONE GOVERNATIVA

L'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80, delega al Governo l'attuazione della riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

La vigente legge fallimentare, emanata con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e perciò risalente ad oltre un cinquantennio, non è stata mai sistematicamente riformata, sebbene abbia subito nel tempo numerosi e rilevanti interventi della Corte Costituzionale e le interpretazioni interpretative introdotte dalla giurisprudenza.

L'attuale disciplina si ispira ad una finalità essenzialmente liquidatoria dell'impresa insolvente e ad una tutela accentuata dei diritti dei creditori, determinando un completo spossessamento del patrimonio del debitore che viene posto in una condizione di assoluta incapacità di disporre, anche con effetti extra concorsuali e di tipo personale del proprio patrimonio. In tale quadro, la finalità recuperatoria del patrimonio imprenditoriale ha finito per trovare collocazione secondaria rispetto allo scopo sanzionatorio del fallimento.

Si tratta di una procedura che non risulta più adeguata alle finalità che la evoluzione socio-economica intende realizzare nelle situazioni di insolvenza imprenditoriale: finalità ispirate ad una maggiore sensibilità verso la conservazione delle componenti positive dell'impresa (beni produttivi e livelli occupazionali); inoltre, il rilevante contenzioso a cui la procedura dà vita ne determina l'eccessiva durata.

L'inadeguatezza del quadro normativo da lungo tempo in vigore ha stimolato vari tentativi, rimasti senza esito, di riforma del sistema, con l'obiettivo di renderlo più flessibile ed adeguato alla nuova realtà economica.

Va tenuto presente che, muovendo dall'attuale sistema normativo concorsuale, qualsiasi tentativo di riforma della materia non soltanto deve risultare compatibile con la legislazione europea, ma deve anche ispirarsi ad una nuova prospettiva di recupero delle capacità produttive dell'impresa, nelle quali non è più individuabile un esclusivo interesse dell'imprenditore, secondo la ristretta concezione del legislatore del '42, ma confluiscono interessi economici e sociali più ampi, che privilegiano il ricorso alla via del risanamento e del superamento della crisi aziendale.

Nella legislazione dei Paesi europei si è da tempo affermata la tendenza non dissimile volta a considerare le procedure concorsuali non più in termini meramente liquidatori-sanzionatori, ma piuttosto come destinate ad un risultato di conservazione dei mezzi organizzativi dell'impresa, assicurando la sopravvivenza, ove possibile, di questa e, negli altri casi, procurando alla collettività, ed in primo luogo agli stessi creditori, una più consistente garanzia patrimoniale attraverso il risanamento e il trasferimento a terzi delle strutture aziendali.

Con la conferita delega, il legislatore ha inteso allinearsi agli altri Stati membri dell'Unione europea ed introdurre una nuova disciplina concorsuale per la regolamentazione dell'insolvenza che semplifichi le procedure attualmente esistenti e sopperisca in modo agile e spedito alla conservazione dell'impresa e alla tutela dei creditori.

Tale finalità è stata realizzata mediante un duplice intervento posto in essere dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge n. 80/2005 Esso, da un lato, ha modificato direttamente alcune disposizioni della legge fallimentare, in particolare l'articolo 67 in materia di revocatoria fallimentare e gli articoli 160, 161, 163, 167, 180, 181, in materia di concordato preventivo, introducendo altresì l'articolo 182 bis in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti; dall'altro, ha dettato al Governo i criteri e i principi direttivi per realizzare la riforma organica delle procedure concorsuali.

Le considerazioni sin qui svolte chiariscono quali siano le finalità cui si ispirano i criteri e i principi direttivi della delega, che toccano vari, essenziali profili ed in particolare: l'ambito soggettivo di estensione della procedura fallimentare; l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie nella stessa materia (art. 1, comma 6, lett. a) n. 1); l'ampliamento delle competenze del Comitato dei creditori, coordinando i poteri degli altri organi della procedura (art. 1, comma 6, lett. a) n. 2); la modifica della disciplina dei requisiti della nomina a curatore (art. 1, comma 6, lett. a) n. 3), conferendo ai creditori il potere di confermare o di richiedere al giudice delegato la sostituzione del curatore medesimo in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo (art. 1, comma 6, lett. a) n. 9); la modifica delle conseguenze personali del fallimento (art. 1, comma 6, lett. a) n. 4); la modifica degli effetti della revocazione (art. 1, comma 6, lett. a) n. 5); la riduzione del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria (art. 1, comma 6, lett. a) n. 6); la modifica degli effetti del falli-

mento sui rapporti giuridici pendenti, compresa la disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 1, comma 6, lett. a) n. 7); la modifica della disciplina dell'esercizio provvisorio della impresa insolvente (art. 1, comma 6, lett. a) n. 8); la modifica del procedimento dell'accertamento del passivo, abbreviando i tempi e semplificando le modalità di presentazione delle domande (art. 1, comma 6, lett. a) n. 9); la predisposizione da parte del curatore di un programma di ristrutturazione contenente le modalità ed i termini previsti per la liquidazione dell'attivo (art. 1, comma 6, lett. a) n. 10); la modifica della ripartizione dell'attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi (art. 1, comma 6, lett. a) n. 11); la modifica della disciplina del concordato fallimentare accelerando i tempi della procedura e prevedendo l'eventuale suddivisione dei creditori in classi (art. 1, comma 6, lett. a) n. 12); la introduzione dell'istituto della esdebitazione (art. 1, comma 6, lett. a) n. 13); la abrogazione del procedimento sommario e dell'amministrazione controllata e, da ultimo, previsioni in materia fiscali (art. 1, comma 6, lett. a) n.14).

Tutto ciò assicurando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, al fine di garantire la coerenza logica e sistematica della normativa.

Ai principi innanzi esposti si è data attuazione con il presente schema di decreto legislativo secondo le linee di intervento di seguito analiticamente illustrate.

La tecnica utilizzata è quella della novellazione, ritenendo che, nonostante l'ampiezza della delega, questa non consentisse la completa abrogazione della vigente legge fallimentare, di cui lasciava immutati alcuni ambiti, come gli effetti del fallimento per i creditori, il concordato fallimentare, i reati fallimentari. Proprio in ragione dei rigidi confini posti dalla delega, il presente schema di decreto non può affrontare sistematicamente la novellazione di ambiti materiali pur ugualmente rilevanti e che il Gruppo di studio istituito presso il Ministero della giustizia aveva complessivamente considerato.

Per una migliore comprensione, si precisa che la presente relazione è ordinata con riferimento alle disposizioni della legge fallimentare, di cui si fa espressa menzione via via che si procede al richiamo degli articoli oggetto di novellazione. Allorquando, invece, il testo della relazione si riferisce alle disposizioni del decreto legislativo, di questo è fatta espressa menzione a fianco dell'articolo richiamato.

Il decreto in esame si divide in diciotto Capi.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Il primo Capo contiene le modifiche del Titolo I della legge fallimentare e, segnatamente, degli articoli 1, 3 e 4.

TESTO DELLA LEGGE DELEGA

Art. 1, comma 6, Legge 14 marzo 2005, n. 80:

a) modificare la disciplina del fallimento, secondo i seguenti princìpi:

1) semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto e l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia;

Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

(G.U. n. 81, 6 aprile 1942, Supplemento Ordinario)

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Vecchio testo	Art. 1 (Modifiche all'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p>Art. 1 - (Imprese soggette al fallimento, al concordato preventivo e all'amministrazione controllata)</p> <p>Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.</p> <p>Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini della imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti una attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire trentamila. In nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali.</p>	<p>1. L'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:</p> <p>Art. 1 – (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo)</p> <p><i>Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.</i></p> <p><i>Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:</i></p> <p><i>a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;</i></p> <p><i>b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.</i></p>

	<i>I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.</i>
--	---

RELAZIONE GOVERNATIVA

In ossequio al criterio di delega che richiede l'estensione dell'ambito dei soggetti esonerati dalla assoggettabilità al fallimento, con l'articolo 1 è stato novellato l'articolo 1 della Legge Fallimentare, ridefinendo l'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto fallimentare.

Al riguardo, l'ampliamento dei soggetti esonerati è stato inteso in senso quantitativo e non meramente qualitativo. In altri termini, benché vengano assoggettati a fallimento tutti gli imprenditori commerciali, qualunque sia l'attività esercitata. Restano quindi esclusi dall'assoggettabilità alle procedure concorsuali, oltre agli imprenditori agricoli ed agli enti pubblici che esercitano in via esclusiva o prevalente un'attività economica, anche tutti i piccoli imprenditori, siano essi imprenditori individuali che collettivi. In questo modo, confortati dall'indicazione del principio di delega, si è inteso risolvere nel senso dell'esclusione la vexata quaestio concernente la fallibilità delle piccole società commerciali. Tale dato va, poi, letto in collegamento con gli accresciuti nuovi limiti dimensionali delle imprese non assoggettate al fallimento di cui appresso.

Nell'ambito della discussione incentrata sul requisito "dimensionale" del piccolo imprenditore commerciale esonerato dal fallimento, è stata prospettata la possibilità di applicare diversi criteri di riferimento: il capitale investito; il numero di dipendenti impiegato dall'imprenditore; il totale dell'attivo di impresa; l'ammontare dell'indebitamento complessivo, un criterio "misto", che faccia riferimento al patrimonio investito, salvo che l'impresa non abbia conseguito una soglia minima di utili; altri criteri basati su indici civilistici di valutazione degli utili di bilancio.

All'esito della discussione sono stati prescelti, in via assolutamente alternativa tra di loro, i due criteri che rispecchiano in maniera più congrua l'effettiva consistenza delle dimensioni effettivamente assunte dall'impresa insolvente e del patrimonio aziendale, ma che siano comunque facilmente accertabili in sede prefallimentare sia sulla base delle scritture contabili e dei registri fiscali, sia sulla base delle informative richieste di prassi alla Guardia di finanza. Si tratta, per un verso, del criterio degli investimenti di capitale effettuati nell'azienda per un ammontare non superiore a trecentomila euro e, per l'altro, di quello della media dei ricavi lordi non superiore a duecentomila euro conseguiti negli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se questa ha avuto una durata inferiore. In quest'ultimo caso, per evitare qualsiasi tipo di interferenza tra l'accertamento dei ricavi compiuto in sede fallimentare e quello eventualmente compiuto in sede tributaria, si è reso necessario precisare che tale presupposto può risultare "in qualunque modo". I due criteri, peraltro, sono tra loro complementari, in quanto mentre il primo si adatta maggiormente alla fase iniziale dell'attività di impresa, quando non sono stati realizzati ancora ricavi di rilievo, il secondo si attaglia meglio ad un'attività di impresa dove gli investimenti risalgano ad un tempo più lontano.

Infine, per evitare che i parametri di valore innanzi indicati possano divenire inadeguati nel tempo, il Ministero della giustizia è stato delegato ad aggiornarli, con cadenza triennale, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Vecchio testo	Nuovo testo (nessuna modifica)
<p>Art. 2 - (Liquidazione coatta amministrativa e fallimento) La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga. Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.</p>	<p>Art. 2 - (Liquidazione coatta amministrativa e fallimento) La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga. Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.</p>

Vecchio testo	Art. 2 (Modifiche all'articolo 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p>Art. 3 - (Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata) Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195. Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge.</p>	<p>Art. 3 - (Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata) Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195. <i>(Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è soppresso.)</i></p>

RELAZIONE GOVERNATIVA

L'articolo reca la modifica dell'articolo 3 della legge fallimentare al solo fine di eliminare sia nella rubrica che nel corpo della disposizione ogni riferimento alla soppressa procedura di amministrazione controllata.

Ulteriori esigenze di coordinamento hanno infine suggerito la soppressione del secondo comma dell'articolo in rassegna.

Vecchio testo	Art. 3 (Abrogazione dell'articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p>Art. 4 - (Rinvio a leggi speciali) L'agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta.</p>	<p><i>1. L'articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.</i></p>

RELAZIONE GOVERNATIVA

L'articolo contiene l'abrogazione dell'articolo 4 della legge fallimentare. L'abrogazione del primo comma è conseguenza dell'abrogazione della professione dell'agente di cambio. L'abrogazione del comma secondo, che prevede il c.d. "fallimento fiscale", è conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 97, comma terzo, del d. P.R. 29 settembre, n. 602, in virtù dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Detto articolo 97, comma terzo, che disciplinava il fallimento del contribuente per debito di imposta, era già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 9 marzo 1992, n. 89. II

Titolo II DEL FALLIMENTO Capo I DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

RELAZIONE GOVERNATIVA

Il secondo Capo contiene le modifiche del Titolo II, Capo I, della legge fallimentare e, segnatamente, degli articoli da sei a ventidue.

Vecchio testo	Nuovo testo (nessuna modifica)
<p>Art. 5 - (Stato d'insolvenza) L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.</p>	<p>Art. 5 - (Stato d'insolvenza) L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.</p>

Vecchio testo	Art. 4 (Modifiche all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p>Art. 6 - (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento) Il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore su ricorso di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero oppure d'ufficio.</p>	<p>1. L'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: Art. 6 - (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento) <i>Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.</i> <i>Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.</i></p>

RELAZIONE GOVERNATIVA

L'articolo si propone la soppressione del fallimento d'ufficio risolvendo in tal senso, dopo lunghe dispute e ripetuti interventi della Corte Costituzionale (Ord. n. 411/2002; Sent. n. 240/2003), ogni possibile contrasto di tale previsione con il principio del giusto processo sancito dal nuovo articolo 111 della Carta Costituzionale.

Nel comma secondo viene previsto nell'ottica di semplificazione ed accelerazione della procedura, la facoltà di indicare nel ricorso il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui l'istante dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge sia prima che dopo l'apertura della procedura concorsuale. Tale norma generale è riprodotta anche nel nuovo articolo 93, terzo comma, n. 5.

Vecchio testo	Art. 5 (Modifiche all'articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p>Art. 7 - (Stato d'insolvenza risultante in sede penale) Quando l'insolvenza risulta dalla fuga o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore, il procuratore del</p>	<p>1. L'articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: Art. 7. - (Iniziativa del pubblico ministero.) <i>Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:</i> <i>1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal</i></p>

deve richiedere il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.	zione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore; 2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.
---	--

RELAZIONE GOVERNATIVA

L'articolo in commento disciplina tutti i casi di iniziativa obbligatoria del pubblico ministero, ed in tal senso è stata modificata la rubrica. Al primo comma, esso fa riferimento a qualsiasi "notitia de-coctionis" emersa nel corso di un procedimento penale che rende attivabile l'iniziativa del Pubblico Ministero, mentre aggiunge, tra i fattori sintomatici dell'insolvenza emersi in tale sede, anche la nozione tecnica di "irreperibilità" dell'imprenditore.

Quanto al secondo comma, la soppressione della dichiarazione di fallimento d'ufficio di cui alla novella dell'articolo 5 della legge fallimentare, risulta bilanciata dall'affidamento al pubblico ministero del potere di dar corso all'istanza di fallimento su segnalazione qualificata proveniente dal giudice al quale, nel corso di un qualsiasi procedimento civile, risulti l'insolvenza di un imprenditore; quindi anche nei casi di rinuncia (c.d. desistenza) al ricorso per dichiarazione di fallimento da parte dei creditori istanti.

Vecchio testo	Art. 6 (Abrogazione dell'articolo 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p>Art. 8 - (Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile) Se nel corso di un giudizio civile risulta l'insolvenza di un imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne riferisce al tribunale competente per la dichiarazione del fallimento.</p>	1. L'articolo 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

RELAZIONE GOVERNATIVA

L'abrogazione dell'articolo 8 della legge fallimentare consegue alle modifiche introdotte nel novellato articolo 7.

Vecchio testo	Art. 7 (Modifiche all'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
	1. All'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato:

<p>Art. 9 - (Competenza) Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nel Regno anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero. Sono salve le convenzioni internazionali.</p>	<p>stituiti dai seguenti: Art. 9 - (Competenza) Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. <i>Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.</i> <i>L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.</i> <i>Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.</i> <i>Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.</i></p>
---	---

RELAZIONE GOVERNATIVA

Nel novellato secondo comma viene disciplinata l'ipotesi in cui l'imprenditore trasferisca la sede dell'impresa nell'imminenza della presentazione dell'istanza di fallimento disponendo – in analogia a quanto già previsto dall'articolo 161, nel testo modificato dal D.L. n. 35/2005 – che la competenza per territorio per la dichiarazione di fallimento rimane radicata in capo al tribunale della sede di provenienza allorquando il trasferimento della sede sia intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

I commi terzo e quarto, nel ribadire il principio di nazionalità che permette di dichiarare il fallimento dell'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa anche nel caso in cui sia stata già pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero, fanno tuttavia salve non solo le diverse disposizioni contenute convenzioni internazionali (ad esempio: Convenzione Regno d'Italia e la Repubblica S. Marino del 30 giugno 1930 nonché la Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968), ma anche quelle contenute nella legislazione europea in materia di insolvenza transfrontaliera, attualmente disciplinata dal Regolamento n. 1346/2000.

La disciplina della competenza giurisdizionale nelle ipotesi di insolvenza transnazionale è completata dalla norma in tema di perpetuatio iurisdictionis secondo la quale il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto prima dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o della presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.

Vecchio testo	Art. 8 (Introduzione degli articoli 9-bis e 9-ter)

1942, n. 267, sono inseriti i seguenti:

Art. 9-bis. – (Disposizioni in materia di incompetenza.)

La sentenza che dichiara l'incompetenza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza.

Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.

Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.

Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Art. 9-ter.- Conflitto positivo di competenza.

Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applica l'articolo precedente, in quanto compatibile.

RELAZIONE GOVERNATIVA

Art. 9-bis

Regola la disciplina del fallimento dichiarato da tribunale incompetente e dispone gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di incompetenza. Si prevede, al fine di non creare dannose soluzioni di continuità nella procedura e di facilitare i successivi adempimenti, che la sentenza che dichiara

l'incompetenza non revochi la sentenza di fallimento pronunciata dal tribunale incompetente, ma che la stessa venga trasmessa in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto la immediata trasmissione degli atti a quello ritenuto competente. Allo stesso modo, anche il tribunale che dichiara la propria provvede a trasmettere con decreto gli atti al tribunale ritenuto competente.

Secondo la vigente normativa la sentenza di fallimento pronunciata da un tribunale dichiarato incompetente è nulla. Tuttavia, la dichiarazione di nullità travolge le attività processuali compiute nell'ambito della procedura fallimentare aperta dalla sentenza dichiarata nulla, comprese le iniziative giudiziali assunte dal curatore.

Le conseguenze di tale disciplina risultano particolarmente gravi e possono allungare in maniera consistente la durata della procedura, in quanto il tribunale competente, se non ha già provveduto autonomamente, deve iniziare ex novo il procedimento per la dichiarazione di fallimento. Nel frattempo, potrebbero essere decorsi i termini di cui agli articoli 10, 11 e 147 L.F., il cui decorso non è interrotto dalla sentenza nulla, proprio a cagione della sua nullità. Parimenti, i termini a ritroso stabiliti dagli articoli 64 e seguenti L.F. per la inefficacia o la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori si computano a far data non dalla sentenza di fallimento dichiarata nulla, ma solo da quella eventualmente successiva emessa dal tribunale riconosciuto competente.

Per ovviare a tali gravi inconvenienti, si è introdotto il nuovo articolo in rassegna nel quale si dispone che la dichiarazione di incompetenza – all'esito del giudizio di appello o del regolamento di competenza – non comporta la nullità della dichiarazione di fallimento pronunciata dal tribunale riconosciuto, ma che la procedura di fallimento prosegue dinanzi a quest'ultimo tribunale. Ciò in considerazione del fatto che nel vigente ordinamento processuale la competenza non viene considerata come un presupposto del processo, la cui mancanza è causa di nullità dello stesso. Tale principio è sancito già nell'articolo 50 del codice di rito. A tale stregua e nella prospettiva acceleratoria dettata dalla delega, la disciplina del fallimento dichiarato dal tribunale incompetente può essere opportunamente modificata nei termini precisati nell'articolo 9-bis.

Per cui, fermo restando il carattere inderogabile di detta competenza, non pare più giustificabile che esso debba inesorabilmente comportare la assoluta nullità della sentenza pronunciata tribunale incompetente.

In realtà, ciò che conta non è tanto il fatto che il fallimento sia stato dichiarato da un tribunale o da un altro, quanto che esso sia stato "correttamente" dichiarato, ossia in presenza di tutti i presupposti sostanziali di legge.

La sentenza di fallimento emessa dal tribunale incompetente, quindi, non va dichiarata nulla, ma al contrario deve essere riconosciuta comunque valida ed idonea a fondare una procedura altrettanto valida; circostanza, questa ulteriormente confermata dalla disposizione secondo la quale restano "salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti" dai primitivi organi della procedura.

La disciplina è completata dalla previsione secondo cui il tribunale dichiarato incompetente (al pari di quello che all'esito dell'istruttoria prefallimentare si dichiara incompetente) deve immediatamente trasmettere gli atti a quello dichiarato competente, affinché la procedura fallimentare prosegua dinanzi a quest'ultimo con il nuovo giudice delegato e, se del caso, con il nuovo curatore, fatta salva l'ipotesi – ora espressamente disciplinata – in cui il medesimo tribunale richieda d'ufficio il regolamento (negativo) di competenza ai sensi dell'articolo 45 c.p.c.

Si dispone, infine, con una norma anch'essa tesa a facilitare la prosecuzione dei giudizi promossi ex articolo 24 presso il tribunale dichiarato incompetente, che il giudice del tribunale dichiarato incompetente assegni alle parti un termine per la riassunzione della causa dinanzi a quello competente ai sensi dell'articolo 50 c.p.c., ordinando contestualmente la cancellazione della causa dal ruolo.

Art. 9-ter L'articolo reca la disciplina del conflitto positivo di competenza dando preferenza, nelle ipotesi in cui due o più tribunali egualmente competenti dichiarano il fallimento del medesimo debitore, a quello che si è pronunciato per primo.

La norma recepisce l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, nei casi in cui il fallimento della stessa persona fisica venga dichiarato da due distinti Tribunali (imprenditori individuale titolare di più imprese con sedi diverse; socio illimitatamente responsabile di due società fallite; imprenditore individuale socio illimitatamente responsabile di società fallita) il conflitto che ne deriva - configurabile come conflitto reale positivo - va risolto secondo il principio di prevenzione (cfr. ex plurimis Cass. nn. 3461/2002, 1981/2000, 3455/1999, 8795/1997, 10942/91).

Pur tuttavia, il tribunale che si è pronunciato successivamente, qualora non ritenga di dover trasmettere, in virtù di tale criterio, gli atti al tribunale che si è pronunciato per primo, può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 c.p.c..

Vecchio testo	Art. 9 (Modifiche all'articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p>Art. 10 - (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa) L'imprenditore che per qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa, può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.</p>	<p>1. L'articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: Art. 10. - Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa. <i>Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.</i> <i>In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma."</i></p>

RELAZIONE GOVERNATIVA

L'articolo in oggetto sulla scorta dei principi contenuti nella pronuncia della Consulta 21 luglio 2000, n. 319 - che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo in commento nella parte in cui non prevedeva che le società non potessero più essere dichiarate fallite decorso un anno dalla cancellazione del registro delle imprese - accomuna gli imprenditori individuali e collettivi nella determinazione del termine annuale per dichiarazione di fallimento: termine che, in entrambi i casi, decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese.

Il secondo comma fa espressamente salva, in caso di impresa individuale o di ente collettivo cancellato d'ufficio dal registro delle imprese (quest'ultima ipotesi introdotta al fine di coordinare la disposizione in commento con la disciplina della cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di cui al D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247), la possibilità di dimostrare che la effettiva cessazione dell'attività non corrisponde alla data della cancellazione dal registro delle imprese, facendo così decorrere il termine annuale dalla data di effettiva cessazione dell'attività commerciale.

Per le società non iscritte (società di fatto o irregolari), invece, appare preferibile non dettare una specifica disposizione, sicché esse continuano ad essere assoggettate a fallimento senza alcun limite temporale. La loro equiparazione all'imprenditore individuale, per il quale il termine inizia a decorrere dalla cessazione di fatto dell'attività, finirebbe per avvantaggiare le società non iscritte rispetto a quelle iscritte nel registro delle imprese, per le quali il termine il termine comincia a decorrere so-

lo dalla cancellazione, adempimento conclusivo della liquidazione. D'altra parte, la mancata iscrizione nel registro delle imprese dipende da una scelta dei soci, per cui l'impossibilità di usufruire del termine annuale dipende dalla loro volontà. La legge, infine, non può non sanzionare la violazione delle norme che impongono l'iscrizione nel registro.

<p>Vecchio testo</p>	<p>Art. 10 (Modifiche all'articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)</p>
<p>Art. 11 - (Fallimento dell'imprenditore defunto) L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente. L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.</p> <p>Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.</p>	<p>1. All'articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente: Art. 11 - (Fallimento dell'imprenditore defunto) L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente. <i>L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, numero 3).</i></p> <p>Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.</p>

RELAZIONE GOVERNATIVA

A proposito del fallimento dell'imprenditore defunto, viene espressamente previsto l'esonero dell'erede che chiede il fallimento del defunto dagli obblighi di deposito della documentazione contabile previsti dagli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3).

<p>Vecchio testo</p>	<p>Nuovo testo (nessuna modifica)</p>
<p>Art. 12 - (Morte del fallito) Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.</p>	<p>Art. 12 - (Morte del fallito) Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.</p>

<p>Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.</p> <p>Nel caso previsto dall'art. 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice.</p>	<p>Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.</p> <p>Nel caso previsto dall'art. 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice.</p>
--	--

<p>Vecchio testo</p>	<p>Art. 11 (Abrogazione dell'articolo 13 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)</p>
<p>Art. 13 - (Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti)</p> <p>I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il cognome, il nome e il domicilio della persona alla quale fu fatto e del richiedente, la scadenza del titolo protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto di pagamento.</p> <p>Egual obbligo hanno i procuratori del registro per i rifiuti di pagamento fatti in conformità della legge cambiaria.</p>	<p><i>1. L'articolo 13 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato</i></p>

RELAZIONE GOVERNATIVA

La norma reca l'abrogazione dell'articolo 13 del regio decreto del 1942 in tema di obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti in linea con i principi dettati dalla delega.

<p>Vecchio testo</p>	<p>Art. 12 (Modifiche all'articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)</p>
----------------------	--

<p>Art. 14 - (Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento) L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili, il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite per i due anni precedenti ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.</p>	<p>1. L'articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: Art. 14. - Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento. <i>L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre anni, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.</i></p>
---	---

RELAZIONE GOVERNATIVA

Nell'ipotesi di fallimento richiesto dall'imprenditore è stata semplificata la disciplina degli obblighi di deposito imposti al debitore, prevedendo tuttavia l'onere di indicazione dei ricavi lordi degli ultimi tre anni; ciò al fine di poter effettuare, sotto il profilo del requisito soggettivo, le verifiche relative al profilo dimensionale dell'impresa esercitata.

<p>Vecchio testo</p>	<p>Art. 13 (Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)</p>
<p>Art. 15 - (Facoltà del tribunale di sentire il debitore) Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento, può ordinare la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio e sentirlo anche in confronto dei creditori istanti.</p>	<p>1. L'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: Art. 15. - Istruttoria prefallimentare. <i>Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio. Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore</i></p>

ai sensi del quinto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso, e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi.

Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie ed il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone, con gli accertamenti necessari, che l'imprenditore depositi una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.

*I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal **presidente del** tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.*

Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede, senza indugio e nel rispetto del contraddittorio, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.

Le parti possono nominare consulenti tecnici.

Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.

Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro venticinquemila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1.

RELAZIONE GOVERNATIVA

Con l'articolo in esame è stata espressamente e compiutamente regolamentata la fase dell'istruttoria prefallimentare, salvaguardando i principi del contraddittorio tra le parti, della paritaria difesa, del diritto alla prova e della speditezza del procedimento.

In esecuzione del principio di delega che prescrive l'accelerazione e l'abbreviazione delle procedure, è stata effettuata un'ampia ed approfondita riflessione circa la scelta di un possibile modello per i procedimenti endofallimentari.

L'impostazione della legge fallimentare del 1942 privilegia il modello c.d. "camerale", che trova il suo punto di riferimento normativo nella disciplina contenuta negli articoli 737 e seguenti c.p.c.

Anche la giurisprudenza considera oggi la giurisdizione camerale come un "contenitore neutro" nel quale possono trovare spazio sia i provvedimenti di cd. "volontaria giurisdizione", sia i provvedimenti di natura "contenziosa".

Questo "contenitore" appare in grado, da un lato, di assicurare la speditezza e la concentrazione del procedimento, e, dall'altro, di rispettare i limiti imposti all'incidenza della forma procedimentale dalla natura della controversia, che, quando ha ad oggetto diritti, impone l'applicazione di precise garanzie costituzionali, da ultimo espressamente descritte nell'art. 111 della Costituzione.

La ricerca di un modello unitario per le controversie endofallimentari ha indotto a conservare il modello camerale configurato in modo da assicurare speditezza del rito, pienezza di contraddittorio e diritto alla prova, appellabilità della sentenza.

Attraverso la conferma del modello camerale come "contenitore neutro" si è, dunque, ritenuto che possano essere utilmente perseguiti diversi obiettivi imposti dalla Costituzione e dalla legge di delegazione: la concentrazione, l'immediatezza e la speditezza del procedimento e la più generale e sempre immanente necessità di "deflazionare" la giurisdizione.

L'articolo in rassegna dispone innanzitutto che l'istruttoria prefallimentare si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

Le disposizioni contenute nei commi dal secondo sino al quinto disciplinano la fase introduttiva della procedura, garantendo al debitore congrui termini a difesa nonostante le esigenze di celerità della procedura.

Il decreto di convocazione del debitore - emesso dal Presidente o dal Giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento - deve contenere l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine, non inferiore a sette giorni prima della udienza, per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche da parte del debitore, il quale deve, in ogni caso, depositare una situazione patrimoniale aggiornata.

Al fine di garantire il diritto di difesa del fallendo, si è previsto che tra la data di notifica del ricorso, con il decreto di convocazione, e l'udienza deve intercorrere un termine libero non inferiore a quindici giorni.

Sono altresì disciplinate le modalità per l'immediata instaurazione del contraddittorio tra le parti. Pur tuttavia sempre in un'ottica acceleratoria viene consentito al tribunale di disporre immediatamente gli accertamenti necessari a fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. In caso, poi, di particolare urgenza, tutti i termini previsti nei commi 3 e 4 possono essere abbreviati dal Presidente del Tribunale con decreto motivato.

Viene altresì positivamente disciplinata la facoltà del tribunale di delegare al giudice relatore l'audizione delle parti e la trattazione della procedura.

Tenuto conto della particolare natura delle questioni trattate in sede prefallimentare viene espressamente prevista la facoltà per le parti di nominare, oltre il difensore di fiducia, anche propri consulenti tecnici di parte.

Di particolare momento è la disposizione che consente al tribunale di emettere, ad istanza di parte, provvedimenti cautelari e conservativi, a tutela del patrimonio o dell'impresa. Tali provvedimenti hanno un'efficacia limitata nel tempo connessa alla durata del procedimento dovendo essere confermati o revocati dalla sentenza dichiarativa di fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.

Di rilievo, infine, è la previsione in funzione deflattiva secondo la quale non si fa luogo a dichiarazione di fallimento se la complessiva esposizione debitoria e risultante dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e relativa a debiti scaduti e non pagati, sia inferiore ad una soglia di valore predeterminata e periodicamente aggiornabile fissata attualmente in euro venticinquemila. Importo, questo, periodicamente aggiornato con ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Quest'ultima innovazione persegue la finalità, prospettata incidentalmente dalla Corte Costituzionale nella pronunce nn. 302/1985, 488/1993 e 368/1994, tesa ad evitare l'apertura di procedure fallimentari nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i loro costi superino i ricavi distribuibili ai creditori

La previsione in esame peraltro avrà come ulteriore effetto quello di uniformare le prassi allo stato utilizzate nei vari Tribunali, secondo cui non si fa luogo alla pronuncia di fallimento nell'ipotesi in cui l'esposizione debitoria risultante dagli atti dell'istruttoria prefallimentare sia inferiore ad un certo ammontare di volta in volta individuato.

Una tale soluzione evita di interferire sul profilo dell'accertamento dello stato di insolvenza, quale presupposto oggettivo del fallimento.

Va inoltre evidenziato come la barriera posta a contenimento dell'eccessiva proliferazione delle procedure fallimentari di scarso impatto economico, in ogni caso non esclude il parallelo diritto del creditore di intraprendere l'azione esecutiva individuale nei confronti del debitore-imprenditore.

Vecchio testo	Art. 14 (Modifiche all'articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p>Art. 16 - (Sentenza dichiarativa di fallimento) La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio. Con la sentenza il tribunale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nomina il giudice delegato per la procedura; 2) nomina il curatore; 3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili, entro ventiquattro ore, se non è ancora stato eseguito a norma dell'articolo 14; 4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine non maggiore di giorni trenta dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande; 5) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di giorni 20 da quello indicato nel numero precedente, si procederà all'esame dello stato passivo. <p>La sentenza è provvisoriamente esecutiva.</p>	<p>1. All'articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>Art. 16 - (Sentenza dichiarativa di fallimento) La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio. Con la sentenza il tribunale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nomina il giudice delegato per la procedura; 2) nomina il curatore; 3) <i>ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;</i> 4) <i>stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza;</i> 5) <i>assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.</i>”; <p><i>La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla</i></p>

<p>Con la stessa sentenza o con successivo decreto il tribunale ordina la cattura del fallito o degli altri responsabili a carico dei quali sussistano le circostanze indicate dall'art. 7 o altri indizi di colpevolezza per i reati previsti in questa legge. La sentenza o il decreto è comunicato al procuratore del Re Imperatore, che ne cura l'esecuzione.</p>	<p><i>delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma."</i></p>
---	--

RELAZIONE GOVERNATIVA

Con il presente articolo, in un'ottica di razionalizzazione dell'accertamento del passivo, è stata prevista la perentorietà del termine per il deposito delle domande di guisa che le stesse non potranno più essere presentate sino alla pronuncia del decreto di esecutività dello stato passivo (lett. a), n. 5).

Viene elevato, inoltre, a tre giorni il termine assegnato al fallito per il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (lett.a), n. 3).

Viene altresì elevato il termine per la fissazione dell'adunanza di verifica dei crediti a centoventi giorni dal deposito della sentenza considerato che il termine precedentemente previsto veniva nella prassi costantemente disapplicato (lett. a) , n.4).

Viene, poi, espressamente sancita la perentorietà del termine di giorni trenta prima dell'adunanza di verifica dei crediti per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione da parte dei creditori e dei terzi (lett. a), n.5).

Inoltre, si ribadisce il principio generale secondo cui la sentenza dichiarativa di fallimento è efficace fin dal momento del deposito in cancelleria, ma si precisa che, nei riguardi dei terzi, la stessa acquista efficacia dalla data della pubblicazione che viene fatta coincidere con l'iscrizione nel registro delle imprese.

Viene abrogato il quarto comma dell'articolo in commento che disponeva l'emanazione dell'ordine di cattura del fallito da parte del tribunale con la stessa sentenza di fallimento o con successivo decreto e che doveva ritenersi già venuto meno in virtù dell'articolo 214 delle disp. att. c.p.p. ai sensi del quale sono abrogate le disposizioni di legge o decreti che prevedono l'arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali: l'espressa abrogazione perciò non è altro che un mero adeguamento del testo normativo.

<p>Vecchio testo</p>	<p>Art. 15 (Modifiche all'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)</p>
<p>Art. 17 - (Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento) La sentenza che dichiara il fallimento è comunicata per estratto, a norma dell'art. 136 del codice</p>	<p>1. L'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: Art. 17. - Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. <i>Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è</i></p>

creditore richiedente, non più tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve contenere il norme delle parti, il dispositivo e la data della sentenza.

Nello stesso termine, uguale estratto è affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione da farsi non oltre il giorno successivo al ricevimento, e alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore è nato o la società fu costituita. Si osservano inoltre le disposizioni del codice di procedura penale, relative al casellario giudiziario.

L'estratto della sentenza è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia a cura del cancelliere.

dell'articolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza.

La sentenza è altresì annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.

A tal fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.

RELAZIONE GOVERNATIVA

Con la norma in commento vengono completamente rivisitati gli istituti della comunicazione e della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento al fine di assicurare, da un canto, l'effettiva conoscenza della sentenza e dall'altro, la maggiore diffusione possibile di tale informazione per tutelare l'affidamento dei terzi e dare certezza ai rapporti giuridici.

La modifica del primo comma dell'articolo in commento mira a consentire al fallito la conoscenza integrale della sentenza di fallimento, affinché egli possa esercitare adeguatamente e tempestivamente il suo diritto di difesa (art. 24 Cost.) mediante l'impugnazione disciplinata dall'articolo 18 novellato.

La modifica del secondo comma costituisce un inevitabile adeguamento della disposizione ai più moderni strumenti di pubblicità degli atti per cui, abrogate le anacronistiche disposizioni che richiedevano l'affissione dell'estratto della sentenza di fallimento "alla porta esterna del tribunale" (la prassi degli uffici giudiziari vedeva la stessa sentenza affissa all'albo del tribunale), vengono dettate norme più precise per la annotazione della sentenza attraverso la sua iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese; registro immediatamente accessibile anche per via telematica.

La soppressione del terzo comma del vigente articolo 17 costituisce l'effetto dell'abolizione del foglio degli annunci legali disposta dall'articolo 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 240 e si pone dunque come mero adeguamento del testo normativo.

Vecchio testo	Art. 16 (Modifiche all'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
	1. L'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

Art. 18 - (Opposizione alla dichiarazione di fallimento)

Contro la sentenza che dichiara il fallimento il debitore e qualunque interessato possono fare opposizione nel termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza .

L'opposizione non può essere proposta da chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento.

L'opposizione è proposta con atto di citazione da notificarsi al curatore e al creditore richiedente.

L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.

Art. 21 - (Revoca della dichiarazione di fallimento)

Se la sentenza dichiarativa di fallimento è revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento.

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato.

Le spese di procedura e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, che è stato condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario il curatore può ottenere il pagamento, in tutto o in parte, secondo le modalità stabilite dalle speciali norme vigenti per l'attribuzione di compensi ai curatori, che non poterono conseguire adeguate retribuzioni .

Art. 18. - Appello

Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto appello dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi entro trenta giorni presso la corte d'appello.

L'appello non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.

Il termine per l'appello decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e, per tutti gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, fissa con decreto, da comunicarsi al ricorrente, l'udienza di comparizione entro quarantacinque giorni dal deposito del ricorso, assegnando termine al ricorrente non superiore a dieci giorni dalla comunicazione per la notifica del ricorso e del decreto alle parti e al curatore, nonché un termine alle parti resistenti non superiore a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie.

All'udienza il collegio, sentite le parti presenti in contraddittorio tra loro ed assunti, anche d'ufficio, i mezzi di prova necessari ai fini della decisione, provvede con sentenza, emessa ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. In caso di particolare complessità, la corte può riservarsi di depositare la motivazione entro quindici giorni.

La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non opponente, e deve essere pubblicata, comunicata ed iscritta a norma dell'articolo. 17.

La sentenza che rigetta l'appello è notificata al ricorrente.

Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto non soggetto a reclamo.

L'obiettivo della speditezza del procedimento, imposto dalla delega, viene perseguito sopprimendo - anche come conseguenza della procedimentalizzazione dell'istruttoria prefallimentare che si svolge a cognizione piena - l'attuale giudizio di primo grado di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, che sarà, pertanto, direttamente impugnabile dinanzi alla corte di appello.

Il termine di trenta giorni per l'appello decorre, per il debitore dalla data della notificazione della sentenza di fallimento a norma dell'articolo 17, comma 1, mentre per ogni altro interessato dalla data di iscrizione della stessa nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo.

Viene altresì chiarito che anche l'appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non può, comunque, essere proposto decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 327 del codice di rito.

Viene, inoltre, dettagliatamente disciplinato alla luce del principio di accelerazione il giudizio di appello, prescrivendo termini ridotti per la fissazione della udienza di comparizione delle parti nonché per l'espletamento delle comunicazioni e delle notifiche e per il deposito degli atti difensivi il tutto garantendo il costante rispetto del principio del contraddittorio.

Tenuto conto degli interessi pubblici sottesi alla dichiarazione di fallimento viene precisato che il collegio può assumere anche d'ufficio i mezzi di prova indispensabili ai fini della decisione.

E' inoltre stabilito che in casi di particolare complessità la Corte può riservarsi di depositare la motivazione entro quindici giorni.

Viene ribadita nell'ipotesi di revoca del fallimento la salvezza degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura, norma originariamente contenuta nell'abrogato articolo 21 primo comma L. Fall.

L'ultimo comma della norma in esame contiene la originaria disposizione dell'abrogato articolo 21, secondo comma, Legge fall. secondo cui le spese della procedura e il compenso del curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto non soggetto a reclamo.

Vecchio testo	Art. 17 (Modifiche all'articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p>Art. 19 - (Sentenza nel giudizio di opposizione e gravami) La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se questi non è opponente, e deve essere pubblicata, comunicata, affissa ed iscritta a norma dell'art. 17. La sentenza che rigetta l'opposizione è notificata all'opponente. In entrambi i casi il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Alla sentenza d'appello si applicano le disposizioni del primo e secondo comma.</p>	<p>1. L'articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: Art 19. - Sospensione della liquidazione dell'attivo. <i>Proposto l'appello, il collegio, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrano gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo.</i> <i>Se è proposto ricorso per cassazione i provvedimenti di cui al primo comma o la loro revoca sono chiesti alla corte di appello.</i> <i>L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.</i></p>

RELAZIONE GOVERNATIVA

Una particolare attenzione è dedicata al tema dell'inibitoria della sentenza impugnata, per cui si prevede che il giudice di appello, su richiesta di parte o del curatore, può adottare provvedimenti diretti a sospendere in tutto o in parte, ovvero temporaneamente la attività di liquidazione nel caso in cui ricorrano gravi motivi.

Allo stesso modo, nel caso di ricorso per cassazione, le parti possono chiedere alla corte di appello la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

Vecchio testo	Nuovo testo (nessuna modifica)
<p>Art. 20 - (Morte del fallito durante il giudizio di opposizione) Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell'art. 12, osservate le disposizioni degli artt. 299 e seguenti del codice di procedura civile.</p>	<p>Art. 20 - (Morte del fallito durante il giudizio di opposizione) Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell'art. 12, osservate le disposizioni degli artt. 299 e seguenti del codice di procedura civile.</p>

Vecchio testo	Art. 18 (Abrogazione dell'articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p>Art. 21 - (Revoca della dichiarazione di fallimento) Se la sentenza dichiarativa di fallimento è revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato. Le spese di procedura e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, che è stato condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario il curatore può ottenere il pagamento, in tutto o in parte, secondo le modalità stabilite dalle speciali norme vigenti per l'attribuzione di compensi ai curatori, che non poterono conseguire adeguate retribuzioni .</p>	<p>1. L'articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.</p>

RELAZIONE GOVERNATIVA

L'abrogazione dell'articolo consegue alla scelta, già illustrata sub articolo 18, di sopprimere l'impugnazione per opposizione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Vecchio testo	Art. 19 (Modifiche all'articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p>Art. 22 - (Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento) Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato. Contro il decreto il creditore istante può, entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il creditore istante e il debitore. Se la corte d'appello accoglie il ricorso, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento.</p>	<p>1. L'articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: Art. 22. - Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento. <i>Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.</i> <i>Entro quindici giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.</i> <i>Il decreto della corte di appello è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all'articolo 15.</i> <i>Se la corte d'appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.</i> <i>I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della corte d'appello.</i></p>

RELAZIONE GOVERNATIVA

Viene profondamente rivisitato il sistema dei gravami contro il decreto del tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento. In particolare, viene prevista una norma riguardante le comunicazioni dello stesso decreto sulla falsariga dell'articolo 15.

Ferma restando la reclamabilità del decreto di rigetto dinanzi alla corte di appello che provvede in camera di consiglio con decreto motivato sentite le parti, viene precisato, in ossequio alla giurisprudenza della corte costituzionale (sentenza 328/1999), che il debitore può utilizzare soltanto lo stru-

mento del reclamo in parola per impugnare il rigetto delle domande di condanna alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

La norma precisa poi che, in caso di accoglimento del reclamo del creditore o del pubblico ministero, il tribunale deve pronunciare la sentenza dichiarativa di fallimento, salvo che, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto della corte di appello, non accerti, su richiesta delle parti, il successivo venir meno dei presupposti necessari del fallimento.

L'articolo in commento si chiude con la previsione secondo cui i termini di cui agli artt. 10 e 11 per la dichiarazione di fallimento si computano con riferimento al decreto della corte di appello, al fine di evitare che il tempo successivo al decreto della corte di accoglimento del reclamo, venga ad incidere negativamente sul decorso dei termini in questione.

Capo II
DEGLI ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO
Sezione I
DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE

Vecchio testo	Art. 20 (Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p>Art. 23 - (Poteri del tribunale fallimentare) Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dall'intera procedura fallimentare; provvede sulle controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato; decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. Il tribunale può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori, e surrogare un altro giudice al giudice delegato.</p> <p>I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciati con decreto non soggetto a gravame.</p>	<p>1. L'articolo 23 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: Art. 23. - Poteri del tribunale fallimentare. <i>Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.</i> <i>I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.</i></p>

RELAZIONE GOVERNATIVA

Viene confermato il principio secondo cui il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura e provvede alla nomina ed alla revoca e alla sostituzione, per giustificati motivi degli organi della procedura, salvo che non sia prevista la competenza del giudice delegato.

In particolare, gli viene attribuito il ruolo di organo deputato a decidere non solo le impugnazioni ma, in coordinamento con i nuovi modelli di impugnazione, anche le opposizioni e i reclami avverso i provvedimenti decisorii del giudice delegato.

Al secondo comma, infatti, viene chiarito che tutti i provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato salvo che non sia altrimenti disposto.

<p>Vecchio testo</p>	<p>Art. 21 (Modifiche all'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)</p>
<p>Art. 24 - (Competenza del tribunale fallimentare) Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore e anche se relative a rapporti di lavoro, eccettuate le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.</p>	<p>1. L'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: Art. 24. - Competenza del tribunale fallimentare. <i>Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.</i> <i>Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile.</i></p>

RELAZIONE GOVERNATIVA

Viene conservata l'attribuzione di competenza per materia del tribunale fallimentare compresa quella dei rapporti relativa ai rapporti di lavoro, con l'elisione di alcune riserve di estraneità che comparivano nel testo vigente: azioni reali immobiliari.

In armonia con le altre materie che attengono alla impresa, nelle controversie di cui all'art. 24, per le quali non è previsto un diverso rito speciale, si applica il procedimento di cui al decreto legislativo n. 5/2003. Espressamente nei casi di connessione viene esclusa l'applicabilità dell'articolo 40 del codice di rito.

Sezione II DEL GIUDICE DELEGATO

<p>Vecchio testo</p>	<p>Art. 22 (Modifiche all'articolo 25 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)</p>

Art. 25 – (Poteri del giudice delegato)

Il giudice delegato dirige le operazioni del fallimento, vigila l'opera del curatore, ed inoltre:

- 1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
 - 2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio;
 - 3) convoca il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e quando lo ritiene opportuno;
 - 4) autorizza il curatore a nominare le persone la cui opera è richiesta nell'interesse del fallimento, salvo che la nomina sia a lui riservata per legge;
 - 5) provvede nel più breve termine sui reclami proposti contro gli atti del curatore;
 - 6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto; nomina gli avvocati ed i procuratori; autorizza il curatore a compiere gli atti di straordinaria amministrazione, salvo quanto disposto dall'articolo 35. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati, e per i giudizi deve essere data per ogni grado di essi;
 - 7) sorveglia l'opera prestata nell'interesse del fallimento da qualsiasi incaricato, revocandogli l'incarico se occorre, e ne liquida i compensi, sentito il curatore;
 - 8) procede con la cooperazione del curatore all'esame preliminare dei crediti, dei diritti reali vantati dai terzi, e della relativa documentazione.
- I provvedimenti del giudice delegato sono dati con decreto.

1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

Art. 25. - Poteri del giudice delegato.

Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:

- 1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;*
- 2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;*
- 3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;*
- 4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento;*
- 5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;*
- 6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito agli avvocati nominati dal medesimo curatore;*
- 7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;*
- 8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del Capo V della presente legge.*

*Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti. I provvedimenti del giudice delegato sono **pronunciati** con decreto motivato.*

RELAZIONE GOVERNATIVA

Il giudice delegato non è più l'organo motore della procedura, essendo stata sostituita l'attività di direzione, con quella di vigilanza e di controllo. Nondimeno, proprio questi poteri sono stati raffor-

zati in funzione di verificare che la maggiore autonomia del curatore non si risolva in una gestione incontrollata. Da qui la previsione del potere di convocazione del curatore e del comitato dei creditori, quella di vincolare alla autorizzazione del giudice ogni iniziativa giudiziale, quella di liquidare il compenso ai difensori nominati dal curatore e di disporre la revoca e quella di rendere partecipe il curatore del procedimento di nomina degli arbitri rimasto in capo al giudice.

Rimane, altresì, in capo al giudice il potere di pronunciare provvedimenti urgenti finalizzati alla conservazione del patrimonio del debitore fallito; in proposito si è tuttavia precisato alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale che tale potere non è illimitato, ma è condizionato alla mancata contestazione da parte dei terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione stessa.

Per assicurare la terzietà e l'imparzialità del giudice delegato è stato previsto che questi non possa partecipare ai procedimenti di impugnazione avverso suoi atti, ed è stato aggiunto che neppure possa decidere cause da lui autorizzate; questa previsione pur potendo determinare qualche difficoltà organizzativa negli uffici di dimensioni più limitate, appare in linea con i principi salvaguardati dalla carta costituzionale. Eventualmente, in ipotesi limite, si potrà fare ricorso alla applicazione infra-distrettuale.

Vecchio testo	Art. 23 (Modifiche all'articolo 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p>Art. 26 - (Reclamo contro il decreto del giudice delegato) Contro i decreti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, è ammesso reclamo al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto, sia da parte del curatore, sia da parte del fallito, del comitato dei creditori e di chiunque vi abbia interesse. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.</p>	<p>1. L'articolo 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: Art. 26. - Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale. <i>Salvo che non sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.</i> <i>Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse.</i> <i>Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.</i></p>

Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare; le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio in un comune sito nel circondario del tribunale competente; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo e le relative conclusioni; l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il presidente del collegio nomina il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio, assegnando al reclamante un termine per la notifica al curatore ed ai controinteressati del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Tra la notifica e l'udienza devono intercorrere non meno di dieci giorni liberi e non più di venti; il resistente, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, deposita memoria difensiva contenente l'indicazione dei documenti prodotti. Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi gli interessati che intendono intervenire nel giudizio.

Nel corso dell'udienza il collegio, sentiti il reclamante, il curatore e gli eventuali controinteressati, assume, anche d'ufficio, le informazioni ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti.

Entro trenta giorni dall'udienza di convocazione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.

RELAZIONE GOVERNATIVA

L'articolo in commento rappresenta, dal punto di vista processuale, uno dei cardini dell'intero corpo normativo in quanto è stato introdotto un modello processuale quale il reclamo destinato a regolare la maggior parte dei conflitti che possono sorgere all'interno della procedura. Il procedimento presenta uno snodo essenziale nella previsione per la quale si prevede un processo camerale che si conclude con decreto motivato.